



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 31/05/2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE.

In data odierna, 31 maggio 2022, alle ore 21:35, a norma dell'art. 16 comma 6bis dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio comunale, ha inizio la seduta del Consiglio comunale in modalità a distanza, convocata per le ore 21:30, in sessione straordinaria.

Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione del presente punto i signori appresso indicati:

BAGNI ANGELA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Assente
CAMBI CRISTIANA	Presente
PUCCI LUCIANO	Presente

BANDINI EMMA	Assente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
BRANDI ILARIA	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Presente
PICCINI PAOLA	Presente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Il consigliere Nicola Montemurro assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i consiglieri: Tozzi, Piccini, Milanese.

Partecipa il Segretario generale, Avv. Pasquale Monea, in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che al momento dell'appello sono presenti gli assessori: Cappellini, Di Giovanni e Lari.

Alle ore 22:41 si è collegato anche l'Assessore Caporaso.

In particolare il Segretario generale attesta che:

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza Google Meet, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;

- I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;

- I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;

-Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all'ordine del giorno della seduta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento.

La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario Generale

Il Proponente: LARI MASSIMO

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA

Il Redattore: VANNUZZI ALESSANDRA

Unità Proponente: Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- a. che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
- b. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- c. la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- d. in forza dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI;
- e. le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- f. detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

- g. il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);
- h. il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerato che:

- i. si rende necessario confermare i coefficienti, deliberati da Ato per l'anno 2022, per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, così come previsto ai sensi della delibera ARERA n.443/2019;
- j. si rende altrettanto necessario determinare per l'anno 2022 la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999:
 - Utenze domestiche: 60,5 % ;
 - Utenze non domestiche: 39,5%;
- k. la suddetta ripartizione si giustifica in considerazione dell'esperienza degli anni pregressi dettata dall'esigenza di armonizzare gli aumenti tra le due tipologie di utenze e del fatto che il Comune ha una vocazione prevalentemente residenziale. Il riscontro oggettivo è fornito dal numero delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche, dalla superficie soggetta a tassazione e dalla quantità di rifiuti conferiti tenuto conto che, in base agli studi pubblicati da Arpa Veneto e ripreso dagli studi Ifel 2019, i coefficienti indicati nel Dpr 158/1999 sono sottostimati rispetto alla reale produzione;
- l. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività

di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- m.** la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;
- n.** l'art. 6 della sopradetta deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- o.** nel territorio del Comune di Lastra a Signa è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- p.** la deliberazione di ARERA n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- q.** la deliberazione ARERA n. 15/2022 ha regolato la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- r.** con nota Prot n. 9977 del 23/05/2022 la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro" ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 ;
- s.** con Deliberazione odierna del Consiglio Comunale è stata deliberata la presa d'atto del PEF per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3/08/2021 n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147;
- t.** come emerge dalla documentazione trasmessa da ATO TOSCANA CENTRO, il PEF del Comune di Lastra a Signa ammonta ad euro 3.943.658,00 ;
- u.** ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2022, l'importo di cui sopra deve essere rettificato dei seguenti valori indicati nel PEF stesso:

- riduzione di € 24.485,00 (detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2021);
 - incremento di € 34.454,00 relativo alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti;
 - l'importo rideterminato ammonta quindi ad € 3.953.626,00 ;
- v. ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, occorre effettuare un incremento di euro 201.136,32 relativo al costo delle minori entrate per riduzioni tariffarie (cosiddette riduzioni "tipiche"), previste nel regolamento TARI, che non comporta un aumento del gettito della TARI;
- w. l'art. 25-ter del vigente regolamento TARI prevede, ai sensi del comma 660 della L. 147/2013, la possibilità di prevedere, nella delibera di determinazione delle tariffe annuali, "...particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale ed imprevedibile gravità accertati da pubblica autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività." ;
- x. le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- y. dato atto che l'Amministrazione dispone della somma di € 182.092,00 relativa a d avanzi derivanti dalla perdita figurativa tari di cui al DM 59033/2021 che possono essere destinati al finanziamento di agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche;
- z. l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita :“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- aa. l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

bb. l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 36/2022 convertito dalla legge 50/2016 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

cc. il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

dd. il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del DL 228/2021 ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 ;

ee. l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

ff. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

gg. si rende necessario approvare il prospetto, allegato sub 1) a far parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'articolazione tariffaria del Comune di Lastra a Signa per l'anno 2022;

hh. la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, l'aliquota del citato tributo è confermata anche per l'anno 2022 nella misura del 5,00%;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 48 del DLGS.267/2000;

Visto il parere del collegio dei revisori dell'ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLGS. n. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Voti favorevoli: 9 (Partito democratico);

Voti contrari: 6 (Forza italia, Lega, Gruppo misto)

Voti astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2022, così come risultano dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare nella misura rispettivamente del 60,5 % per le utenze domestiche e del 39,5 % per le utenze non domestiche la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;

3. di dare atto che il Comune intende utilizzare gli avanzi derivanti dalla perdita figurativa Tari di cui alla tabella 1 del DM 59033/2021 pari ad € 182.092,00 finalizzati alla concessione, da parte dei Comuni, di una agevolazione TARI in favore delle utenze domestiche e non domestiche che saranno riconosciute d'ufficio nel primo avviso utile, secondo quanto segue:

- utenze domestiche : tutte le utenze con almeno tre componenti e una superficie assoggettabile fino a 100 mq
- utenze non domestiche : si conferma la sola agevolazione pari al 9% di abbattimento della tariffa per le categorie che lo scorso anno sono state individuate fra quelle che hanno avuto maggior impatto economico dovuto alle conseguenze della pandemia, di seguito si riporta la tabella :

Allegato A : agevolazioni non domestico 2022

Categoria	Descrizione	%abbattimento parte fissa e parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9,00%
2	Cinematografi e teatri	9,00%
7	Alberghi con ristorante	9,00%
8	Alberghi senza ristorante	9,00%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,00%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	9,00%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	9,00%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	9,00%
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,00%
24	Bar, caffè, pasticceria	9,00%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,00%
31	Agriturismo, affittacamere, residence	9,00%

4.di dare atto che, stanti le motivazioni di cui in premessa, le agevolazioni della tariffa a valere per l'anno 2022 sono le seguenti:

UTENZE NON DOMESTICHE

- Riduzioni per conferimenti al centro di raccolta: si riconosce una riduzione per conferimenti fino ad un massimo di 500 kg annui .La riduzione è calcolata moltiplicando i quantitativi conferiti per 0.40€ al Kg.;

UTENZE DOMESTICHE

- Riduzioni per conferimenti al centro di raccolta: si riconosce una riduzione per conferimenti fino ad un massimo di 1.000 kg annui. La riduzione è calcolata moltiplicando i quantitativi conferiti per 0.40€ al Kg.;
- Riduzioni per compostaggio: è riconosciuta una riduzione del 15% per compostaggio domestico

5. di stabilire una agevolazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, pari al 90% agli impianti sportivi presenti sul territorio comunale per favorire lo svolgimento delle attività sportive

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 26 comma 2, la riduzione di una misura del 15% in relazione alla distanza di mt. 1000 dal più vicino punto di conferimento collocato su strada pubblica;

7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo di cui al punto 3. è pari ad € 182.092,00 a carico al corrente Esercizio 2022-2024 al Cap. 1283 ;

8. di prendere atto delle risultanze del PEF trasmesso da ATO TOSCANA CENTRO;

9. di prendere atto degli importi indicati in premessa, utilizzati ai fini dell'articolazione tariffaria;

10. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, di cui all'allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale, hanno effetto dal 1/1/2022;

11. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze pari al 5,00% ;

12. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Vannuzzi.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , c. 4, del D. Lgs. 267/2000 considerata la necessità di determinare le tariffe tari per il corrente anno 2022.

Informazioni

Efficacia

La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazione

La delibera viene pubblicata all'Albo on line del Comune.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MONTEMURRO NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

II SEGRETARIO GENERALE

AVV. MONEA PASQUALE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.1421

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE.

Il responsabile del settore Tributi esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 25/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.1421

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE.

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 25/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 31/05/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 07/06/2022 al 22/06/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 07/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)